

CCLXVIII.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1908

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge — Giuramento del senatore Carle Antonio — Si approvano senza discussione i due disegni di legge: « Proroga al 30 giugno 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 894); « Esecuzione dell'atto addizionale alla convenzione internazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia ed altri Stati e firmato a Bruxelles il 27 agosto 1907, nonchè del protocollo di adesione della Russia a detta convenzione, in data Bruxelles 19 dicembre 1907 » (N. 886) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche » (N. 838) — Sugli articoli 2, 7, 8, 15 e 18 parlano i senatori Bucnamici, Pellegrini, Vischi, De Cupis, Parpaglia e Annaratone relatore, ed i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio — Tutti gli articoli sono approvati senza osservazioni — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Giuramento del senatore Alaggia — Presentazione di relazioni e di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari » (N. 853); « Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie » (N. 863-bis); « Vendita di terreni arenili demaniali al comune di Rimini pel prezzo di L. 75,000 » (N. 860); « Assunzione della gestione diretta del servizio pel casermaggio delle R. guardie di finanza » (N. 862) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle volture negli antichi catasti » (N. 859) — Sull'articolo unico del disegno di legge parla il relatore, senatore Borgutta, al quale risponde il ministro delle finanze — Sull'articolo unico del disegno di legge: « Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di unico tipo » (N. 839), parla il relatore, senatore Martuscelli, al quale risponde il ministro del tesoro — Senza discussione si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 27 giugno 1903, n. 242, sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti » (N. 850) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai » (N. 828) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 868) — Sull'art. 1^o parla il senatore Manassei, al quale risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza osservazioni si approvano gli articoli 2 e 3 — Sull'art. 4 parlano il relatore, senatore Annaratone, e il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione — votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1908

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, della marina, della guerra, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Esenzione dalle imposte fondiari delle case dei contadini nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna ».

Ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per la « Permuta di stabili tra il Demanio dello Stato e il comune di Venezia ».

Per questi due disegni di legge prego il Senato di accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno rinviati alla Commissione di finanze.

Il signor ministro ne ha domandato l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 894).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1909.

La presente legge cesserà di avere effetto, anche anteriormente al 30 giugno 1909, col giorno in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 415 presentato alla Camera dei deputati il 17 maggio 1906.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze pubblicherà le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che, agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti.

L'inosservanza di tali obblighi e ogni irregolarità nell'adempimento di essi, in quanto il fatto non costituisca una delle contravvenzioni già previste e punite dalla legge doganale, saranno punite con pena pecuniaria nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 81 della legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali nei compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle provincie verso i comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge;

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1908

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 per alcune opere di risanamento;

Approvazione della convenzione stipulata fra il Governo e il comune di Napoli l'8 febbraio 1908 per completare le opere di risanamento nella città di Napoli, e altri provvedimenti a favore di quel comune.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questi tre disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi tre disegni di legge, i quali saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze.

Il signor ministro ha chiesto per essi l'urgenza.

Non facendosi osservazioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Giuramento del senatore prof. Antonio Carle.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore prof. Antonio Carle, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Golgi e Rattazzi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore prof. Antonio Carle viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Antonio Carle del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Esecuzione dell'atto addizionale alla Convenzione internazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia ed altri Stati e firmato a Bruxelles il 28 agosto 1907, nonchè del protocollo di adesione della Russia a detta Convenzione, in data Bruxelles 19 dicembre 1907 (N. 889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'atto addizionale alla Convenzione internazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia ed altri Stati e firmato a Bruxelles il 25 agosto 1907, nonchè del protocollo di adesione della Russia a detta

Convenzione, in data Bruxelles 19 dicembre 1907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena e intera esecuzione all'atto addizionale alla Convenzione internazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Granducato di Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Perù, la Svezia e la Svizzera e firmato a Bruxelles il 28 agosto 1907.

È pure autorizzato il Governo del Re a dare piena e intera esecuzione al protocollo di adesione della Russia alla detta Convenzione, stipulato fra l'Italia, la Russia e gli altri Stati sopra indicati e firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1907.

Acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des sucres.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse s'étant mis d'accord pour conclure un acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902, relative au régime des sucres, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Etats contractans s'engagent à maintenir la Convention du 5 mars 1902 en vigueur pendant une nouvelle durée de cinq ans, qui prendra cours le 1^{er} septembre 1908.

Toutefois, il sera loisible à chacun d'entre eux de se retirer de la Convention à partir du 1^{er} septembre 1911, moyennant préavis d'un an, si, dans la dernière réunion tenue avant le 1^{er} septembre 1910, la Commission permanente a, par un vote de majorité, décidé que les circonstances commandent de laisser cette faculté aux Etats contractants.

Pour le surplus, les dispositions de l'art. 10 de la Convention précitée du 5 mars 1902 concernant la dénonciation et la tacite reconduction resteront applicables.

Article 2.

Par dérogation à l'article premier, la Grande-Bretagne sera dispensée, à partir du 1^{er} septembre 1908, de l'obligation inscrite à l'art. 4 de la Convention.

A partir de la même date, les Etats contractants pourront exiger que, pour jouir du bénéfice de la Convention, le sucre raffiné dans le Royaume-Uni et exporté vers leurs territoires soit accompagné d'un certificat constatant qu'aucune partie de ce sucre ne provient d'un pays reconnu par la Commission permanente comme accordant des primes à la production ou à l'exportation du sucre.

Article 3.

Le présent Acte additionnel sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des affaires étrangères, le plus tôt possible et en tous cas avant le 1^{er} février 1908.

Il ne deviendra obligatoire de plein droit que s'il est ratifié au moins par tous ceux des Etats contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'article 6 de la Convention. Dans le cas où un ou plusieurs desdits Etats n'auraient pas déposé leurs ratifications en temps utile, le Gouvernement belge provoquera, dans le mois à partir du 1^{er} février 1908, de la part des Etats ayant ratifié, une décision, quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, du présent Acte additionnel.

Les Etats qui n'auraient pas ratifié avant l'échéance du 1^{er} février 1908 seront considérées comme ayant dénoncé la Convention en temps utile pour qu'elle cesse ses effets à leur égard à partir du 1^{er} septembre suivant, à moins de décision contraire prise, à la requête des intéressés, par la majorité des Etats appelés à délibérer ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie con-

forme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Allemagne:

(L. S.) *Signé*: HEINRICH XXXI. REUSS.

Pour l'Autriche-Hongrie:

(L. S.) *Signé*: COMTE CLARY ET ALDRINGEN.

Pour l'Autriche:

Signé: LÉOPOLD JOAS.

Pour la Hongrie:

Signé: TELESZKY JANOS.

Pour la Belgique:

(L. S.) *Signé*: CAPELLE.

Pour la France:

(L. S.) *Signé*: D'ORMESSON.

Pour la Grande-Bretagne:

(L. S.) *Signé*: ARTHUR H. HARDINGE.

Pour l'Italie:

(L. S.) *Signé*: BONIN.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

(L. S.) *Signé*: LE COMTE D'ANSEBOURG.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) *Signé*: BARON E. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

Pour le Pérou:

(L. S.) *Signé*: D. GAMIO.

Pour la Suède:

(L. S.) *Signé*: FALKENBERG.

Pour la Suisse:

(L. S.) *Signé*: JULES BOREL.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel à la Convention relative au régime des sucres conclu à la date de ce jour entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède et de la Suisse, les sous-signés, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article unique.

Il est entendu que si les ratifications nécessaires pour faire valoir conformément à l'article 3, l'Acte additionnel précité ne sont pas acquises avant le 1^{er} mars 1908, le Gouvernement de la Grande-Bretagne aura la faculté de dénoncer la Convention à cette date pour le 1^{er} septembre 1908, sans qu'il y ait à distinguer s'il a ou non ratifié antérieurement ledit Acte additionnel.

Le présent protocole de signature, qui sera ratifié en même temps que l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour, aura la même force et valeur.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Allemagne:

(L. S.) *Signé*: HEINRICH XXXI. REUSS.

Pour l'Autriche-Hongrie:

(L. S.) *Signé*: COMTE CLARY ET ALDRINGEN.

Pour l'Autriche:

Signé: LÉOPOLD JOAS.

Pour la Hongrie:

Signé: TELESZKY JANOS.

Pour la Belgique:

(L. S.) *Signé*: CAPELLE.

Pour la France:

(L. S.) *Signé*: D'ORMESSON.

Pour la Grand-Bretagne:

(L. S.) *Signé*: ARTHUR H. HARDINGE.

Pour l'Italie:

(L. S.) *Signé*: BONIN.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

(L. S.) *Signé*: LE COMTE D'ANSEBOURG.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) *Signé*: BARON E. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

Pour le Pérou:

(L. S.) *Signé*: D. GAMIO.

Pour la Suède:

(L. S.) *Signé*: FALKENBERG.

Pour la Suisse:

(L. S.) *Signé*: JULES BOREL.

Procès-verbaux de dépôt des ratifications sur l'Acte additionnel à la Convention des sucres signé le 28 août 1907 et sur le Protocole du 19 décembre 1907 relatif à l'accession de la Russie à l'Union sucrière.

Les ratifications sur l'Acte additionnel à la Convention du 5 mars 1902 relative au régime des sucres, signé le 28 août 1907, devant, conformément à l'article 3 dudit Acte additionnel, être déposés au Ministère des affaires étrangères à Bruxelles, le présent procès-verbal, destiné à constater ce dépôt, a été ouvert aujourd'hui 11 janvier 1908.

Ont été successivement présentées au dépôt:

Le 11 janvier 1908, les ratifications du Président de la République du Pérou.

Signé: D. GAMIO.

Le 24 janvier 1908, les ratifications du Conseil fédéral suisse.

Signé: JULES BOREL.

Le 31 janvier 1908, les ratifications de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Signé: VAN DER STAAL DE PIERSHIL.

Le 31 janvier 1908, les ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges.

Signé: J. DAVIGNON.

Le 31 janvier 1908, les ratifications du Président de la République française.

Signé: D'ORMESSON.

Le 13 février 1908, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, et Roi Apostolique de Hongrie.

Signé: Comte CLARY ET ALDRINGEN.

Le 14 février 1908, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

Signé: GRAF VON WALLWITZ.

Le 14 février 1908, les ratifications de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

Signé: Le Comte D'ANSEBOURG.

Le 14 février 1908, les ratifications de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes.

Signé: ARTHUR HARDINGE.

Le 23 mars 1908, les ratifications de Sa Majesté le Roi de Suède.

Signé: FALKENBERG.

Les ratifications sur le Protocole du 19 décembre 1907 relatif à l'adhésion de la Russie à la Convention des sucres devant, conformément à l'article 5 dudit Protocole, être déposées au Ministère des affaires étrangères à Bruxelles, le présent procès-verbal, destiné à constater ce dépôt, a été ouvert aujourd'hui 24 janvier 1908.

Ont été successivement présentées au dépôt:

Le 24 janvier 1908, les ratifications du Conseil fédéral Suisse.

Signé: JULES BOREL.

Le 31 janvier 1908, les ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges.

Signé: J. DAVIGNON.

Le 31 janvier 1908, les ratifications du Président de la République française.

Signé: D'ORMESSON.

Le 13 février 1908, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, et Roi Apostolique de Hongrie.

Signé: Comte CLARY ET ALDRINGEN.

Le 14 février 1908, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies.

Signé: N. DE GIERS.

Le 14 février 1908, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

Signé: GRAF VON WALLWITZ.

Le 14 février 1908, les ratifications de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxemburg, Duc de Nassau.

Signé: Le Comte D'ANSEMBOURG.

Le 14 février 1908, les ratifications de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes.

Signé: ARTHUR H. HARDINGE.

Le 23 mars 1908, les ratifications de Sa Majesté le Roi de Suède.

Signé: FALKENBERG.

Le 26 mars 1908, les ratifications du Président de la République du Pérou.

Signé: D. GAMIO.

Le 31 mars 1908, les ratifications de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Signé: VAN DER STAAL DE PIERSHIL.

Le délai prévu pour le dépôt des ratifications concernant l'Acte additionnel du 28 août 1907 et le Protocole du 19 décembre 1907, délai dont le terme avait été primitivement fixé au 31 janvier 1908, ayant été, d'un commun accord, prolongé jusqu'au 31 mars 1908, les présents procès-verbaux ont été clos à cette dernière date.

Il a été entendu, toutefois, que le Gouvernement italien conserverait, jusqu'au 1^{er} juillet 1908, la faculté de procéder à la formalité dont il s'agit.

Bruxelles, le 31 mars 1908.

Le ministre des affaires étrangères

signé: J. DAVIGNON.

Déclaration.

En vue de prévenir les doutes qui pourraient surgir quant à l'application éventuelle du § 3 de l'Acte additionnel à la Convention sur le régime des sucres conclu à la date de ce jour, les soussignés, à ce dûment autorisés, déclarent dénoncer conditionnellement, pour autant que de besoin, la Convention du 5 mars 1902 pour le cas où leurs Gouvernements respectifs n'auraient pas ratifié en temps utile l'Acte additionnel précité.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit août 1907, en un seul exemplaire original, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Allemagne:

(L. S.) *Signé:* HEINRICH XXXI. REUSS.

Pour l'Autriche-Hongrie:

(L. S.) *Signé:* COMTE CLARY ET ALDRINGEN.

Pour l'Autriche:

Signé: LÉOPOLD JOAS.

Pour la Hongrie:

Signé: TELESZKY JANOS.

Pour la Belgique:

(L. S.) *Signé:* CAPELLE.

Pour la France:

(L. S.) *Signé:* D'ORMESSON.

Pour la Grande-Bretagne:

(L. S.) *Signé:* ARTHUR H. HANGRDIE.

Pour l'Italie:

(L. S.) Signé: BONIN.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

(L. S.) Signé: LE COMTE D'ANSEMBOURG.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) Signé: BARON E. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

Pour le Pérou:

(L. S.) Signé: D. GAMIO.

Pour la Suède:

(L. S.) Signé: FALKENBERG.

Pour la Suisse:

(L. S.) Signé: JULES BOREL.

Au moment de procéder à la signature de la présente déclaration, le Plénipotentiaire de Suède déclare, au nom de son Gouvernement, que malgré les grandes hésitations auxquelles donne lieu, de la part de la Suède, la disposition d'après laquelle la ratification doit être déposée au plus tard le 1^{er} février 1908 - ceci parce que la Diète ne se réunit que le 15 janvier -, le Gouvernement suédois l'a néanmoins autorisé à signer les arrangements qui précèdent, dans la conviction que, dans le cas où l'approbation de la Diète ne pourrait pas être donnée en temps utile avant le 1^{er} février, une demande de prolongation du délai de dépôt sera favorablement accueillie par les autres Gouvernements.

Bruxelles, le 28 août 1907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche » (N. 838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 838).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi.

Art. 1.

Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione, ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, l'Amministrazione del Fondo per il culto, gli Economati generali, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza, i Monti di pietà, le Camere di commercio, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio e le Compagnie assuntive di pubblici servizi ferroviari, tramviari e marittimi, corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati, ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonchè sulle pensioni e sulle indennità che tengono luogo di pensioni, nei seguenti limiti:

1° fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge;

2° fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti od Istituti indicati nell'art. 1 dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato, e per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali;

3° fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai comuni.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, o degli altri assegni suddetti, valutati al netto.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Ho chiesto la parola, rivolgendomi specialmente al relatore della legge, per avere uno schiarimento, di cui sento il bisogno, non avendo trovata la spiegazione nella eccellente relazione che precede la proposta di legge. Io domando adunque che cosa veramente significhino le parole di questo articolo « fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto per cause di alimenti dovuti per legge ».

Quali sono questi alimenti dovuti per legge, per i quali soltanto sembra che sia concesso il pignoramento ed il sequestro?

Va bene che sia concesso il diritto, di cui qui si tratta, per i debiti nascenti da alimenti dovuti per legge ad alcuni. Ma, se si tratta di debiti contratti per alimenti dovuti all'uso proprio, si comprendono nella espressione *dovuti per legge* o no?

La dizione non è chiara. Io non faccio obiezioni; domando solo uno schiarimento che potrà servire poi per la interpretazione della legge ove sorgessero, come sorgeranno, dei dubbi.

Il mio dubbio nasce da questo: se si tratta di debiti contratti per alimenti propri, si comprendono nella espressione « dovuti per legge »?

Non sempre veramente dovuti per legge sono quelli che dipendono dagli articoli del Codice, mentre il debito può nascere per alimenti propri.

La frase non risponde proprio al bisogno. Io non faccio obiezioni, lo ripeto; domando solo uno schiarimento che potrà servire poi per la interpretazione della legge.

ANNARATONE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE, *relatore*. Lo schiarimento è subito dato. Quando si tratta di debiti che l'impiegato ha contratto per proprio conto, questi entrano nella categoria di quelli per i quali è autorizzata la cessione del quinto; se si tratti

invece di obblighi che all'impiegato sono imposti per somministrazione di alimenti, allora la cessione dello stipendio può estendersi fino al terzo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A me pare che il relatore dell'Ufficio centrale abbia già risposto al quesito indicato dall'onorevole senatore Buonamici.

Qui bisogna distinguere bene il *pignoramento* e la *sequestrabilità*, contemplati nel titolo I della legge, dalla *cessione* regolata dal titolo II.

Per quest'ultima soltanto vi è luogo al caso specificato del debito che contrae l'impiegato per far fronte a bisogni propri; mentre il caso degli alimenti dovuti per legge alla moglie, ai figli, ecc., rientra nel titolo primo dei *pignoramenti* e *sequestri*.

BUONAMICI. Sono compresi in queste disposizioni di legge i debiti di questa seconda specie?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Non so se ho reso chiaramente il mio pensiero; ma, al mio vedere, non vi può esser dubbio sulla interpretazione di questo e degli altri articoli.

Lo stipendio dei funzionari indicato nell'articolo primo non può essere pignorato o sequestrato se non nei casi e nei limiti determinati nell'articolo 2; può invece essere ceduto in parte per volontà dell'impiegato onde sopperire a bisogni propri.

BUONAMICI. Rimane allora stabilito, che questa specie di debiti si contengono all'articolo 1°.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Siccome devo votare anche io, dico in che senso intendo questo paragrafo dell'articolo.

L'equivoco non è possibile. Lo sarebbe se dicesse soltanto *per causa di alimenti*. Ma la determinazione e limitazione sono contenute nelle parole *dovuti per legge*.

So che nel codice civile c'è un capitolo, il quale dice che vi sono certi rapporti di famiglia, per i quali gli alimenti sono dovuti, e questi sono gli alimenti contemplati da questo articolo. Quando invece v'è di mezzo un rapporto creditore, per qualunque causa sorta, anche per

aver dato, senza essere obbligati dalla legge, alimenti, allora entriamo nella categoria generale di un credito comune, estraneo all'articolo.

Questo è il senso in cui intendo l'articolo ed in cui suppongo che ministro e Commissione l'abbiano proposto.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Vorrei ancora ripetere che a mio avviso, non vi può essere dubbio alcuno nella interpretazione dell'articolo secondo. Esso dispone chiaramente così:

« Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonchè sulle pensioni e sulle indennità che tengono luogo di pensioni, nei seguenti limiti:

« 1° fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge;

« 2° fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti od Istituti indicati nell'art. 1 dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato, e per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali;

« 3° fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai comuni.

« Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, o degli altri assegni suddetti, valutati al netto ».

A me pare che la legge abbia previsto i vari casi, ed abbia disposto in relazione ai casi stessi, determinando le condizioni e i limiti entro i quali è ammesso il pignoramento e il sequestro.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho piacere che sia stata aperta questa discussione e ne siano venute queste dichiarazioni. Esse serviranno, come già dissi, all'interpretazione, poichè l'articolo mi sembra abbastanza oscuro.

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. Non vorrei annoiare il Senato ripetendomi, ma devo pur rispondere all'onor. Buonamici che a torto egli afferma che l'articolo è abbastanza oscuro. A me e all'Ufficio centrale parve invece molto chiaro.

Questo articolo non fa che indicare in quali limiti è fatta eccezione all'art. 1°, che stabilisce la inalienabilità degli stipendi. L'articolo 1 dice: « sono inalienabili gli stipendi, le paghe, le mercedi », ecc. e poi vengono le eccezioni del presente articolo, nel quale sono determinati i vari casi in cui la inalienabilità è concessa e in quali limiti, e si stabilisce che in genere è concessa *per un quinto*, quando si tratta di debiti contratti dall'impiegato verso lo Stato e verso gli altri enti e istituti indicati nell'articolo primo, o per titolo d'imposte; ma che può estendersi fino al terzo se il debito che ha l'impiegato riguarda obblighi che il Codice civile impone a lui per cause di alimenti, ad esempio a favore del padre, del figlio, del coniuge.

Si aggiunga poi in questo articolo, che, quando gli obblighi degli impiegati debitori riguardano debiti dipendenti dall'esercizio della funzione d'impiegato o per ragione d'imposte, e riguardano a un tempo impegni che il Codice impone al cittadino per obbligo di alimenti, allora il suo stipendio può essere sequestrato fino alla metà: non più della metà, l'altra metà è intangibile.

Questo è lo scopo della disposizione che si discute, e in verità dopo le spiegazioni testè dette anche dall'onor. ministro, l'Ufficio centrale non ravvisa nell'articolo in questione l'oscurità affermata dall'onorevole Buonamici.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Della cessione degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato.

Art. 3.

Fino a che siano in attività di servizio gli impiegati dipendenti dallo Stato, dall'Ammini-

strazione del Fondo per il culto e dagli Economi generali, nonchè gli ufficiali dell'esercito, della Regia marina, delle guardie di finanza e di città, e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

La cessione può aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, di Monti di pietà, e di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine, ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

Rimangono ferme per l'Amministrazione ferroviaria dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

(Approvato).

Art. 4.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto; fermo rimanendo l'obbligo della estinzione della cessione stessa nel termine massimo di 5 anni.

Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al Tesoro ai sensi dell'articolo 7, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati al netto di ritenute.

(Approvato).

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall'inizio della prima.

Sono parimenti inefficaci e come non avvenute, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessione di una quota di stipendio, o di altro assegno che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennità per una volta tanto, l'importo delle residue rate sarà ritenuto per intero sulla indennità spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo, degli interessi in più percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'articolo 2.

(Approvato).

Art. 7.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto.

L'atto deve essere agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile comunicato dalle parti mediante piego raccomandato al direttore generale del Tesoro, il quale, accertatane la regolarità, ne dichiara in iscritto entro giorni trenta dalla ricevuta l'accettazione al cessionario, e contemporaneamente provvede per l'esecuzione.

La cessione ha effetto, rispetto all'Amministrazione, cominciando dalla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la notificazione.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Pregherei di dissiparmi un dubbio che mi solleva questo articolo 7. Non vorrei che se per involontario ritardo, per un accidente burocratico, trascorresse il mese da che è giunto al direttore generale del Tesoro il piego raccomandato con la cessione, vi sia responsabilità dello Stato, sebbene non sia intervenuto, nè possa essere rilasciato, l'atto di accettazione da parte del direttore generale del Tesoro della cessione medesima.

Perchè, mentre nella prima parte dell'articolo si dice che « il direttore generale del Tesoro, accertata la regolarità della cessione, ne dichiara in iscritto entro giorni 30 dalla ricevuta l'accettazione al cessionario », il capoverso dell'articolo dà efficacia alla cessione senza occuparsi dell'accettazione, ma solamente pigliando la data dalla « data del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la notificazione ».

Nè ciò è in armonia con l'art. 8 ove si esige invece che sia rilasciato dal Tesoro la *dichiarazione di nulla osta*. Dunque il capoverso dell'art. 3 doveva dar effetto alla cessione, partendo, non dalla notificazione, ma dal giorno in cui il direttore generale del Tesoro ha detto: sta bene, ho annotata la cessione per un *nulla osta* ad essa. Non vorrei che nascesse il caso che, per un ritardo qualsiasi, passasse il mese e la responsabilità dell'Amministrazione ci fosse, anche per una cessione non ammissibile.

So benissimo che, qualunque sia il pensiero nostro sulle disposizioni di questa legge, nel momento in cui siamo (con oggi scade la legge vigente), bisogna accettarla com'è. Ogni sospensione per maggiori studi lascierebbe senza effetto la legge. Ma siccome vi è l'ultimo articolo del progetto e l'art. 8 che delegano al regolamento norme, modi e cautele per l'esecuzione della legge, se questo mio dubbio ha fondamento, prego di tenerne conto nel regolamento, sempre in quanto sia possibile, di fronte al testo della legge, perchè non vorrei mai che il Governo alterasse la legge con un regolamento.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Volentieri farei mia la raccomandazione del collega Pellegrini, ma mi preoccupa il secondo lato della questione. Se mai si volesse stabilire che la cessione abbia effetto rispetto all'Amministrazione dalla data del mese successivo a quello in cui la Direzione gene-

rale del Tesoro avrà (come parrebbe desiderasse l'onor. Pellegrini), dato atto della denuncia trasmessale con lettera raccomandata, forse per le esigenze inevitabili della burocrazia, per le sue lungherie che s'impongono, potrebbe derivare qualche nocumento agli interessati. Se la Direzione generale interponesse qualche mese prima di prendere atto della denuncia di cessione, gli interessi dei terzi come resterebbero governati?

Concludendo così come ho cominciato, prego l'onor. ministro del tesoro di fare uso delle facoltà, di cui nell'ultimo articolo della legge, per garantire il Tesoro, ma senza dimenticare gl'interessi delle parti e dei cittadini.

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. L'Ufficio centrale ritiene che alle raccomandazioni ora fatte dagli onorevoli Pellegrini e Vischi rispondano a sufficienza gli articoli della legge. Osservo, del resto non essere a temersi le previste difficoltà per possibili ritardi, perchè la Direzione generale del Tesoro non ha che una cosa semplicissima a fare: allorchè riceve l'atto stipulato in piego raccomandato deve vedere unicamente se il funzionario che presenta quest'atto di cessione del quinto sul suo stipendio si trova o non si trova nelle condizioni stabilite dell'articolo 2 di questo disegno di legge; quindi la Direzione generale del Tesoro non ha che da verificare se alla colonna di stipendio di questo impiegato sia registrata un'altra cessione, e in questo caso non emette il *nulla osta*, come non lo emette qualora nel caso di una seconda cessione questa dovesse eccedere i limiti stabiliti dall'ultimo capoverso dell'art. 2.

Ricevuto adunque il piego raccomandato, verificato che nessun'altra cessione precede quella di cui si tratta, la Direzione del Tesoro non ha che da rispondere: sta bene. Quindi i pericoli accennati, a me pare che non esistano, perchè non si tratta di compiere funzioni, studi speciali, ma si tratta solo di verifica materiale di conto.

Qui piuttosto il punto da osservare in questo articolo 7 (è bene che il Senato anche lo rilevi), consiste in questo, che d'ora in avanti, con questo *nulla osta*, il debitore vero diventa in sostanza lo Stato, perchè l'impiegato cede quel quinto del suo stipendio che egli ha di-

ritto di riscuotere dalla Direzione generale del Tesoro, e la Direzione generale del Tesoro, verificato che il funzionario è nelle condizioni previste da questa legge, col rilascio del *nulla osta* si costituisce moralmente garante verso il creditore di questa cessione. Questo, a nostro avviso, è il vero significato dell'articolo 7, e che giustifica il perchè il ministro saviamente abbia escogitato, come vedremo negli articoli seguenti, il modo di garantire il Tesoro dello Stato di questa specie di garanzia che va ad incontrare col *nulla osta*.

CARANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole relatore ha già risposto chiaramente al quesito proposto e svolto dal senatore Pellegrini. Io non ho che da associarmi a lui. Osservo poi, che la risposta al quesito stesso è pur contenuta nell'art. 8. Infatti, nell'art. 7 si stabilisce, come regola generale, un termine abbastanza largo per la semplice operazione richiesta alla Direzione del Tesoro; si stabilisce, cioè, che la cessione non abbia effetto se non per la rata del mese successivo; ad esempio, se avvenisse domani, primo di luglio, essa avrebbe effetto al ventisette di agosto, giorno di pagamento degli stipendi. Stabilito così un periodo di tempo più che sufficiente per le occorrenti verifiche, si dispone nell'art. 8 che il Tesoro rilascia il *nulla osta* dopo aver esaminati gli atti.

È quindi naturale che nessun Istituto farà anticipazioni o prestiti senza aver prima ricevuto il *nulla osta* del Tesoro. Di più, come bene avverte la relazione dell'Ufficio centrale, nell'art. 8 si fa un rimando al regolamento, dando facoltà al potere esecutivo di stabilire tutte quelle norme e cautele che potranno tornare opportune per escludere qualsiasi pericolo a danno del Tesoro, come parmi sia nei desideri del senatore Pellegrini.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Chiedo scusa al Senato di ritornare sopra questi piccoli particolari, che sembrano di poca importanza, ma che invece nella pratica hanno poi un'importanza massima. Si dice qui che l'atto di cessione deve essere notificato dalle parti; si deve intendere

da ambedue le parti? Questo è un dubbio che può nascere; se si dovesse intendere da ambedue le parti, certamente questa notificazione non si farebbe mai. A me pareva che si dovesse dire: a cura della parte più diligente, secondo le disposizioni che ordinariamente si trovano negli articoli delle nostre leggi; perchè, ripeto, se si tratta di ambe le parti, questa notificazione probabilmente non avverrebbe mai. C'è sempre una parte alla quale interessa che la notificazione non si faccia, e le difficoltà curialesche si farebbero gravissime.

ANNARATONE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE, *relatore*. A me sembra, come sembra all'Ufficio centrale, che la dizione dell'articolo sia chiara. Si deve intendere che la denuncia deve essere fatta da una sola delle parti.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Domando scusa al Senato se io insisto su questo punto, ma non comprendo bene quello che è stato risposto. Due parti stipulano l'atto e convengono nella cessione, ma la notificazione sarà fatta, ora si dice, da una parte sola, cioè dalla parte più diligente. L'altra parte non interverrà mai, perchè non ha interesse di fare questa notificazione. E sia pur così; ma allora bisogna intendere in questo modo, ossia spiegare la parola della legge in questa maniera: la legge ha voluto dire, qualunque delle due parti.

Questa interpretazione sola si deve dare alla legge; perchè, altrimenti, la legge stessa non si potrebbe applicare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi permetta il senatore Buonamici di dire che anche su questo punto dubbio non ci può essere; come non è mai sorta contestazione, che io mi sappia, nell'applicazione della legge vigente. Basta che la notifica venga fatta da una delle due parti contraenti; basta osservare la legge comune, per la quale è pure indifferente che la cessione sia fatta conoscere dal mutuante o dal mutuatario.

Ringrazio l'onor. Buonamici di aver sollevato

questa questione e di avermi porta così l'occasione di spiegar meglio la lettera della legge.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. La difficoltà sollevata dal senatore Buonamici a me sembra che venga tolta, qualora si osservi che la legge non parla di notificazione, ma bensì di semplice comunicazione.

L'articolo che stiamo esaminando dice che l'atto di cessione deve esser *comunicato* non *notificato*, dalle parti mediante piego raccomandato. Di modo che non è il caso di parlare delle forme di notificazione; si tratta di una comunicazione che si fa per via postale; e che sarà valida e buona da qualunque delle parti contraenti essa venga fatta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 8, che rileggo.

Art. 8.

Coi contributi fissati dagli articoli 9 e 10 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella seconda parte dell'art. 3, da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformità del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla direzione generale del Tesoro la dichiarazione di nulla osta, nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 18.

Per conto del detto fondo di garanzia, li Tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. L'art. 8 si deve intendere con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. Le cessioni sono di doppia natura: l'art. 9 riguarda il rilascio del 2 per cento da parte di coloro che fanno la cessione; l'art. 10 è poi così concepito: « Tutti gl'impiegati e gli ufficiali

indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio », ecc.

Dunque questa disposizione pare che debba riferirsi a tutti gl'impiegati indistintamente, e non solo a quelli che fanno l'operazione della cessione dello stipendio. Quindi tutti debbono fare queste cessioni.

L'art. 11 così si esprime: « Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti, la quale ne curerà la gestione tenendo aperto un conto corrente col Tesoro », ecc.

Ora a me pare che, con questa disposizione, con queste ritenute minime che si fanno, che variano a misura che varia lo stipendio, si obbliga il Tesoro a tenere un conto corrente per ogni singolo individuo. Quindi si verrà a portare un tale ingombro di lavoro e di personale che sinceramente io non comprendo se vi sia vera utilità a fare queste ritenute minime. Il conto deve esser per ciascun individuo, perchè queste somme devono esser restituite quando l'impiegato cessa dal servizio, od ai suoi eredi, se ciò avviene per morte. Desidererei al riguardo qualche schiarimento dall'onor. ministro per eliminare i miei dubbi.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Avevo intenzione di non entrare minimamente nella questione sollevata dall'onor. Parpaglia sul nuovo e ponderoso lavoro del quale il progetto carica il Tesoro.

Badiamo. Il lavoro non consegue dal semplice conto corrente con Tesoro e Cassa depositi e prestiti (art. 11), ma dal conto dei versamenti imposto dall'art. 10 a tutti gli impiegati dello Stato, ogni mese, ed in misura diversa, quando lo stipendio è da restituire senza interessi al singolo, quando cessi dal servizio.

Gravi preoccupazioni mi desta il disposto di questo art. 10, richiamato nell'art. 8, che riguarda la novità assai ardita di questa legge.

Il Ministero, non sapendo come costituire il fondo di garanzia, ha chiamato tutti gli impiegati a concorrervi con piccolissime quote mensili. Non fermiamoci alla tenuità del contributo quale sarebbe imposto. È grave, e deviante da ogni norma comune, il principio, che è in sostanza una imposta speciale, con la

quale si viene a colpire tutti gl' impiegati per un servizio a favore particolare di quelli che, non sapendo come pagare altrimenti i debiti contratti, senza distinzione di causa e di limiti, ricorrono al penoso partito della cessione di parte dello stipendio. Questa imposta speciale di classe, composta di elementi tanto diversi, a favore di una frazione dei suoi membri, per non far ricadere il carico sul Tesoro, cioè per tutti i cittadini, non mi va.

Non nascondo che la cosa mi pare grave anche per un altro riflesso. Se domani il fondo di garanzia per esperienza pratica fosse trovato insufficiente, queste quote ora proposte saranno elevate. Ora chiamare gli impiegati tutti, piccoli e grandi, che non hanno nessuna intenzione di ricorrere alla cessione, a concorrere al fondo di garanzia per i loro colleghi che faranno dei debiti, è una novità un po' pericolosa. La legge però bisogna accettarla com'è ed inutile quindi discuterne. Una sola raccomandazione io intendo però fare, che cioè l'esempio odierno non porti alle conseguenze che temo, poichè questa coazione a carico di tutti gl' impiegati mi pare pericolosa, specialmente nei riguardi degl' impiegati più umili.

Quanto alla questione sulla restituzione, poichè ormai parliamo anche dell'art. 10 la restituzione mi pare illogica per la consistenza del fondo di garanzia, e mi pare un po' ingiusta, così limitata, poichè non capisco perchè si restituiscano i capitali, senza gli interessi. Non entro nella questione particolare sollevata dal collega Parpaglia, poichè a questa dovranno rispondere il relatore ed il ministro. Raccomando solo caldamente al ministro che questo esempio non porti ad altri casi di imitazione, perchè le tenuissime quote oggi stabite non subiscano, come è da temere, in avvenire degli aumenti, se il fondo di garanzia sarà insufficiente.

Un altro dubbio ancora.

L'articolo 3 esclude dalla possibilità della cessione gli appartenenti al Corpo diplomatico e consolare. Il fondo di garanzia invece dovrebbe essere costituito anche con le quote di questi funzionari. Infatti il disegno di legge dice: « Tutti gli impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'articolo 3 ».

Quindi pare che anche gli appartenenti a quel Corpo, *a priori* esclusi per legge dal be-

neficio della cessione, dovrebbero tuttavia concorrere, benchè per ora con una piccola quota, a costituire questo fondo di garanzia. Questa mi pare una ingiustizia stridente, poichè essi non hanno nemmeno la possibilità di godere i benefici della cessione. Ho io male inteso, o è questo il pensiero dell'onorevole ministro?

Anche questi impiegati, esclusi dalla cessione, devono concorrere a formare il fondo di garanzia? È questo un dubbio che io desidererei veder d'issipato.

ANNARATONE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE, *relatore*. La questione sollevata dagli onorevoli colleghi, costituisce certamente il punto più importante del progetto di legge.

Ma, per spiegarlo, bisogna risalire alle origini storiche del medesimo. Tutti ricordano le conseguenze della prima legge sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi del 1902, legge che fu poi sempre prorogata e che scade oggi. Si è finito per riconoscere che una gran parte degli impiegati, a causa delle difficoltà che le pratiche burocratiche opponevano a che venisse con sollecitudine accordata la cessione del quinto, erano caduti nelle mani di intermediari, che con varie denominazioni e titoli ne approfittavano per rendere gravosissime le condizioni dei prestiti.

Il ministro del tesoro giustamente pensò di trovare una forma più dignitosa e diremo anche protettrice per venire in aiuto di questi impiegati, che, per i loro bisogni di famiglia, erano costretti a far la cessione di una parte del loro stipendio, il che fu fatto col presente disegno di legge. Ma siccome, e questo ebbi già ad osservare poco prima, col rilascio del *nulla osta* l'Amministrazione del tesoro viene sostanzialmente a riconoscersi garante di una cessione di stipendio, che esso deve pagare ogni mese al funzionario che lo cede, ha pure dovuto a sua volta studiare una forma di garanzia che lo salvi da ogni possibile conseguenza.

Si poteva istituire, come qualcuno avrebbe voluto, una Cassa speciale con fondi che si fossero provveduti appositamente, per far fronte a tutte le deficienze nei pagamenti che con l'an-

dare del tempo potevano verificarsi. Ma di fronte alle difficoltà che un tale espediente avrebbe sollevato, il ministro ha pensato di chiamare a concorso tutti i funzionari dello Stato, anche quelli che non hanno alcun debito, perchè con la minima ritenuta da 10 a 50 centesimi al mese, secondo lo stipendio di ognuno, si possa costituire un fondo per qualsiasi evento, in cui lo Stato si possa trovare in controversia con i creditori.

Nell'Ufficio centrale si è discusso e si è rilevato questo punto realmente grave e innovatore della legge, ma si è creduto che giustamente si potesse far fede sopra i sentimenti dei funzionari dello Stato, dei quali nessuno ha infatti sollevato eccezione, trattandosi che con quest'atto di solidarietà si tolgono di mezzo tante dolorose questioni lamentate per queste cessioni, a cui sono costretti per reali bisogni tanti benemeriti loro colleghi.

Circa l'eccezione relativa agli impiegati appartenenti al Corpo consolare o diplomatico, per verità, bisognerebbe nel regolamento stabilire che a costoro la ritenuta non possa esser fatta, e su questo l'onorevole ministro non avrà difficoltà a dare risposta affermativa.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A me non rimane che ringraziare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale della illustrazione che già dettò, e che ha voluto ripetere a voce, relativamente agli articoli 9, 10, 11; sui quali hanno fermato l'attenzione i senatori Pellegrini e Parpaglia.

Anche a loro poi sono grato per il contributo che hanno recato a chiarire la portata e i vantaggi del progetto di legge.

Come ha detto il senatore Annaratone, questi tre articoli costituiscono il nocciolo del nuovo sistema proposto.

Occorreva un fondo di riserva o di garanzia, e non soltanto per le ragioni additate ora, ossia per riparare eventuali danni derivabili da errori negli atti di cessione e nei *nulla osta*, ma assai più, per ovviare i pericoli inerenti a siffatte operazioni; le quali sono basate su di un credito che ha la sua parte di incertezza, essendo subordinato alla condi-

zione che il funzionario continui a vivere e a prestar servizio allo Stato.

La difficoltà maggiore a cui dava luogo la legge vigente era appunto questa: che qualsiasi sovventore, fosse un privato o un istituto, per garantirsi dai pericoli di perdite, esigeva che il funzionario richiedente il mutuo facesse prima un contratto dispendioso di assicurazione sulla vita, e quindi il prestito si rendeva molto più oneroso.

Con le disposizioni delle quali parlammo, si è trovato nel principio del reciproco aiuto il mezzo per superare ogni difficoltà, imponendo agli impiegati un aggravio minimo. Dice il senatore Pellegrini: Voi fate contribuire non soltanto gli impiegati che contraggono un debito, ma anche tutti gli altri che di contrarre debiti non hanno bisogno. È verissimo. Ma è anche vero che l'art. 10 è stato suggerito piuttosto che dall'ardimento dalla prudenza, o meglio, come disse il senatore Annaratone, è stato suggerito da un sentimento di solidarietà che, per buona fortuna, è ancora vivissimo nella classe degli impiegati. Per quanto a me consta, nessuno di loro muove lagnanze per la disposizione dell'art. 10, che, per formare un largo fondo di garanzia, impone a tutti una lievissima ritenuta mensile, fra 10 centesimi e 50 al massimo, per gli stipendi alti, e una ritenuta speciale del 2 per cento sulla somma mutuata a coloro che ricorrono al credito.

Ma v'ha di più; lo stesso art. 10 dispone che le ritenute fatte ai funzionari i quali non abbiano contratta alcuna cessione durante la loro carriera sieno ad essi restituite, su loro domanda, all'atto dell'effettiva cessazione del servizio od ai loro eredi.

Mi rimane a rispondere ad un'altra domanda dei senatori Pellegrini e Parpaglia: come si terrà la contabilità delle ritenute e del fondo di garanzia o di riserva.

La contabilità sarà molto semplice, poichè non vi è affatto il bisogno di tenere un conto speciale per ciascuno degli impiegati. Nell'articolo 10 è detto che il Tesoro versa alla Cassa depositi e prestiti, per metterle a frutto, le somme che va raccogliendo. Il Tesoro le versa in conto corrente, prelevando poi via via quanto occorresse per pagare le eventuali indennità ai mutuanti.

Siccome poi i funzionari che rilasciano la lieve ritenuta mensile, per alimentare il fondo di riserva, hanno bensì, come già si è avvertito, il diritto alla restituzione quando lasciano il servizio, ma senza interessi, non occorre affatto una contabilità speciale.

Queste spiegazioni varranno, io spero, a chiarire meglio il significato e gli intenti del progetto di legge in discussione, e a far apprezzare giustamente i benefici che esso è chiamato a rendere, nell'interesse e per il decoro dell'intera classe dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 8.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 9.

Gli impiegati e gli ufficiali enumerati nella prima parte dell'art. 3, che cedono parte dei loro emolumenti, devono rilasciare sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa; e tale somma sarà dal Tesoro versata al fondo di garanzia, di cui al precedente articolo 8.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

Centesimi 10, se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle lire 1500;

Centesimi 20, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 1500 sino alle lire 3000;

Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 3000 sino a lire 5000;

Centesimi 40, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 5000 sino a lire 7000;

Centesimi 50, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle lire 7000.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato, in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto dell'effettiva cessazione dal servizio, purchè l'impiegato stesso

non abbia, durante la sua carriera, contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

(Approvato).

Art. 11.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti, la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente col Tesoro, che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli impiegati o ai loro eredi, da effettuarsi ai termini dell'art. 10.

Le rimanenti somme, accumulate di anno in anno, saranno investite con i relativi interessi composti, a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare il fondo di garanzia.

(Approvato).

TITOLO III.

Della cessione dello stipendio degli impiegati non dipendenti dallo Stato

Art. 12.

Gli impiegati che abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennità, e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo, dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di pietà, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

La cessione non può aver luogo che a favore degli Istituti di credito indicati nella seconda parte dell'articolo 3.

Le disposizioni del presente articolo sono estese ai ferrovieri i quali non godano di un

salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che si trovino nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe.

(Approvato).

Art. 13.

Alle cessioni considerate in questo titolo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, e nel primo e terzo comma dell'articolo 7 della presente legge, sostituendosi però al Tesoro od allo Stato l'Ente od Istituto da cui l'impiegato cedente dipende.

(Approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 14.

È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fideiussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio o di altro assegno che ne tenga luogo.

(Approvato).

Art. 15.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati sopra cessioni del quinto degli stipendi ed assegni nei modi e con le forme stabilite nella presente legge.

I prestiti che non abbiano la garanzia stabilita dall'articolo 8 devono avere quella dell'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi o quelle altre malleverie che ne rendano certo il ricupero, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la corresponsione dello stipendio od assegno.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho domandato la parola, anche su questo punto, per una semplice dichiarazione che mi sento costretto a fare. Nella mia qualità di presidente di una Cassa di risparmio, alla quale appunto è riunito un Monte di pietà, sento il bisogno di dichiarare che questo arti-

colo non mi pare molto favorevole, anzi di qualche difficoltà, per le Amministrazioni delle Casse di risparmio e le Amministrazioni dei Monti di pietà. Nonostante ciò, l'articolo ormai è stato approvato dalla Camera dei deputati, quindi nulla in merito posso dire contro l'articolo medesimo. Soltanto mi preme di dichiarare, e desidero che se ne tenga conto nella presente discussione, che tengo molto alla parola *autorizzati*, la quale s'intende lascerà sempre libero il Consiglio d'amministrazione di una Cassa di risparmio, come il Consiglio d'amministrazione di un Monte di pietà, di respingere queste domande di prestiti. Sento il dovere, nella qualità che ho detto, di fare questa pubblica dichiarazione, perchè non accada mai che il consenso di una legge possa avere assoluta ingerenza nelle deliberazioni d'un Consiglio di amministrazione di una Cassa di risparmio, che deve essere sempre libero nei confini del proprio statuto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso che convenire nell'opinione del senatore Buonamici e nella interpretazione da lui data all'articolo in esame. Non avrei consentito a includerlo nel disegno di legge se avesse potuto derivarne un pregiudizio alle Casse di risparmio che mi stanno tanto a cuore.

Con la disposizione di cui è parola non si impone ma si consente di fare prestiti agli impiegati.

Le Casse di risparmio che hanno, e per fortuna non sono pochi, degli amministratori come l'onorevole Buonamici, ed io so come è bene amministrata quella di Pisa, non si varranno che prudentemente delle facoltà di fare i prestiti, ai quali si riferisce il disegno di legge.

Intesa così, e non potrebbe intendersi altrimenti, la disposizione dell'articolo, mi pare che non possa dar luogo ai timori manifestati dall'onorevole Buonamici.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Gli atti di cessione contemplati dalla presente legge e quelli di notificazione dei medesimi, nonchè tutti gli altri documenti occorrenti per la concessione dei prestiti, sono esenti da tassa di bolle. Per le cessioni stesse la tassa proporzionale di registro stabilita dall'articolo 20 della tariffa annessa al testo unico approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, è ridotta a centesimi 25, oltre i due decimi.

Quando l'Amministrazione competente riconosca che la cessione non possa avere esecuzione e così il relativo atto rimanga inefficace, è ammessa la restituzione della tassa pagata, sotto deduzione della tassa fissa di lire 1.20 per l'eseguita formalità di registrazione, purchè ne sia fatta regolare domanda entro il termine di mesi sei dal giorno in cui è stata partecipata al cedente l'inefficacia della cessione. Siffatta domanda non è soggetta a tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima della pubblicazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti, e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò nonostante qualunque patto in contrario.

A tal uopo il debitore può valersi della facoltà concessa dall'articolo 5 della presente legge, purchè ad un tempo si estingua la cessione precedentemente contratta, stipulandosi la nuova.

(Approvato).

Art. 18.

Con regolamento d'approvarsi con decreto Reale, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della medesima.

La legge entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione del regolamento. Dal 1° luglio 1908 e fino al giorno dell'attivazione della presente legge, è estesa la proroga della legge 7 luglio 1902, n. 276, di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 803.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Non per tornare sull'argomento del regolamento, nè per parlare della delega del potere legislativo, cosa ormai inutile, ma perchè mi preme di mettere in essere, di dissipare un dubbio che non dovrebbe sorgere. Più volte fu detto in questa discussione: in seguito alla cessione lo Stato diventa debitore della somma ceduta.

Siccome non è espressamente detto nel testo di legge che l'obbligo dello Stato si limita a corrispondere al cessionario quello che sarebbe spettato al cedente, e che cessa quest'obbligo, quando cessa lo stipendio o la pensione, o non vi sia pensione nè indennità, e si parlò di debito che viene ad assumersi dallo Stato, può nascere il dubbio che per effetto della cessione e di quel famoso fondo di garanzia, lo Stato si costituisca fideiussore pagatore e garantisca tutte quelle somme che sono rappresentate dalle cessioni ammesse, anche quando gli impiegati non abbiano più diritto di riscuotere somma alcuna dallo Stato. So anch'io che dovrebbe essere un concetto impossibile questa perdurante obbligazione dello Stato verso il cessionario, mentre lo Stato può dire: pago al cessionario quello che il cedente avrebbe diritto di avere da uno Stato, e fino a che dura tale diritto del cedente verso di me.

Sono massime di diritto comune e che nessuno può trasferire in altri maggiori diritti di quelli che ha; che, risolto il diritto di chi dà, si risolve il diritto di chi riceve. Ma, se nell'articolo 8 si parla di garantire ogni eventuale perdita per le sovvenzioni fatte, non vorrei che si costituisse con questa legge un istituto d'assicurazione, anche per i casi e per il tempo in cui l'impiegato debitore perdette ogni diritto ad esigere dallo Stato qualsiasi somma. E se così fosse, dove sono i calcoli per garantirci dai pericoli che si assumono dal così detto fondo di garanzia?

Siccome questo si è chiamato fondo di ga-

ranza, si dissipi il dubbio, che possa qualche cessionario pretendere che per il fatto del nulla osta sia impegnata l'Amministrazione a corrispondere tutta la somma ceduta, comunque l'impiegato non abbia più diritto a nulla verso lo Stato. Questo deve essere bene stabilito nel regolamento. Soltanto con questo affidamento, darò voto favorevole, per le necessità del momento attuale.

ANNARATONE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE, *relatore*. L'onorando mio amico Pellegrini ha rilevato una frase secondo la quale io avrei affermato che in sostanza il debitore vero diventa il Tesoro dello Stato, e chiede se questo sia davvero lo scopo della legge.

Gli rispondo subito che la legge è quella che è e che essa realmente non dice che lo Stato diventi il debitore. Io però, ripeto, che la Direzione generale del tesoro, accordando il *nulla osta*, dice al creditore: voi potete accettare la cessione e a voi verserò a fine di mese le quote relative. Essa dà quindi la sua garanzia, se non giuridica, morale, che per lo Stato ha anche importanza maggiore della prima.

L'art. 18 poi, dicendo che nel regolamento saranno stabilite tutte le norme per la esecuzione della legge, si potranno fissare anche le cautele, perchè il rilascio del *nulla osta* non abbia ad occasionare allo Stato pesi o perdite che certo nessuno vorrebbe ammettere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Giuramento del senatore Alaggia avv. Cesare.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Alaggia avv. Cesare, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Inghilleri e De Marinis di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Alaggia viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Cesare Alaggia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

PALUMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALUMBO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111, e 15 luglio 1907, n. 506 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Palumbo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Spesa addizionale per la costruzione dell'edificio ad uso di dogana al confine del Ponte di Ribellasca (Novara) ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;

Approvazione preventiva dei tori da presentarsi alla monta pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra la Somalia italiana e l'Etiopia; della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia in data di Addis Abeba 16 maggio 1908 per la delimitazione della frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia verso la Dancalia; dell'atto addizionale italo-etiopico in data Addis Abeba 16 maggio 1908 alla Convenzione della stessa data relativa al confine tra la Somalia italiana e l'Etiopia per il pagamento di lire 3,000,000 italiane all'Imperatore di Etiopia.

Chiedo che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza, ed inviato per l'esame alla Commissione dei trattati internazionali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione dei trattati internazionali. Il signor ministro ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. A nome del mio collega, il ministro della pubblica istruzione, ho l'onore di presentare i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento di stanziamenti per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904 contenenti provvedimenti per le scuole e i maestri elementari;

Sull'insegnamento e sugli insegnanti di educazione fisica;

Sugli stipendi e carriera del personale dei convitti nazionali;

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari » (N. 853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari ».

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato a concedere in favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari la proroga *sine die* del termine stabilito nella legge 7 luglio 1907, n. 455, per una tombola telegrafica nazionale secondo le condizioni nella medesima stabilite.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di una tombola a beneficio dei Regi ospedali e ospizi di Lucca e dell'istituendo ospedale di Viareggio;

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Barletta.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cavalli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari numerano i voti).

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie » (N. 463-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie ». Prego il senatore, segretario Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 463-bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'importo dei biglietti e cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali autorizzate con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario:

i quattro milioni di lire, sino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della presente legge;

i tre milioni di lire in prosieguo.

Il ministro delle finanze ha facoltà di raggruppare opportunamente due o più concessioni omogenee, obbligando i concessionari a compiere consorzialmente le rispettive operazioni.

Quando, per effetto del raggruppamento, la somma risultante eccedesse il limite massimo di cui sopra, potrà, data l'eccezionalità del caso, essere acconsentito l'aumento, non oltre però il decimo di quel massimo fissato in quattro e in tre milioni.

L'approvazione dei piani di tali operazioni, singole o consorziate, è deferita al Ministero delle finanze e non può esser data che nell'anno in cui deve effettuarsi l'emissione o nell'anno precedente.

(Approvato).

Art. 2.

Decadrà senz'altro da ogni diritto inerente alla concessione l'ente che lasciasse infruttuo-

samente trascorrere il termine fissatogli per l'eseguimento delle operazioni isolatamente o in consorzio.

(Approvato).

Art. 3.

Dall'attuazione della presente legge non potranno esser concesse altre lotterie o tombole nazionali, sino a quando non siano state effettuate quelle già autorizzate da leggi finora pubblicate, per le quali tutte è abrogato ogni eventuale vincolo di termine nei riguardi dello svolgimento delle operazioni.

(Approvato).

Art. 4.

Le pubbliche vendite di biglietti, di cui all'art. 5 della legge 20 luglio 1891, n. 498, sono dichiarate esenti dalle tasse di bollo e del 10 per cento, purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi i cinquanta centesimi, e il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire mille.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita di terreni arenili demaniali al comune di Rimini per il prezzo di lire 75,000 » (N. 860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Vendita di terreni arenili demaniali al comune di Rimini per il prezzo di lire 75,000 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 860).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere al comune di Rimini il terreno arenile demaniale dalla strada dell'Abissinia al Rio Melo

(porto di Riccione), dell'estensione di 320,400 metri quadrati, per il prezzo di lire 75,000, pagabile in trenta rate annuali eguali con gli interessi del 4 per cento sulle rate dilazionate, ed alle condizioni dell'annesso contratto, concordato fra l'Amministrazione delle finanze ed il detto comune.

(Approvato).

Art. 2.

Potrà il Governo del Re prestare il suo consenso alla proporzionale restrizione dell'ipoteca, che va ad assumersi in garanzia del prezzo, di mano in mano che il comune di Rimini procederà alla vendita delle aree, purchè sia versato nelle casse dello Stato il corrispettivo di esse non inferiore al prezzo unitario stabilito per la presente alienazione.

(Approvato).

Repertorio n. 241/102.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentotto (1908), il giorno ventidue (22) del mese di aprile;

In Forlì ed in una sala del palazzo dell'Intendenza di finanza, posto in piazza Vittorio Emanuele al civico n. 6;

Avanti di me Brunelli cav. rag. Oddone del fu Oreste, segretario amministrativo presso questa Intendenza, delegato a ricevere gli atti da stipularsi nell'interesse delle finanze dello Stato, assistito dai signori Mauri dott. Ernesto di Eugenio e Regnoli dott. Leopoldo fu Luigi, di condizione impiegati, qui residenti, testimoni idonei ed a me noti;

Sono personalmente comparsi:

L'ill.mo sig. cav. uff. Carlo Montipò, intendente di finanza, nato a Sassuolo di Modena e qui residente, il quale dichiara di agire e stipulare per conto e nell'interesse dell'Amministrazione delle finanze (ramo Demanio) da esso rappresentata in questa provincia; e

L'ill.mo sig. cav. Camillo Duprè fu Pacifico, sindaco di Rimini, nato a Velletri e domiciliato e residente in Rimini, il quale dichiara

di agire e stipulare in rappresentanza del comune di Rimini giusta le deliberazioni consiglieri 14 e 19 giugno 1907, debitamente approvate dall'Autorità tutoria e che in copie autentiche formano alligati al presente contratto sotto le lettere A e B, ed il decreto prefettizio 26 giugno 1907, n. 10046, qui pure alligato colla lettera C;

Ambedue di età legale, di pieno diritto ed a me personalmente cogniti, quali stipulano quanto segue:

I. L'ill.mo cav. uff. Carlo Montipò, intendente di finanza della provincia di Forlì nel nome ed interesse dell'Amministrazione del demanio dello Stato, vende ed aliena all'ill.mo signor cav. Camillo Duprè, sindaco di Rimini, che compra ed accetta nell'esclusivo interesse e per conto del comune di Rimini, una zona di arenile della lunghezza di chilometri sei (6) ed un terzo ($\frac{1}{3}$) e della superficie di metri quadrati trecentoventimilaquattrocento (mq. 320,400), posta nel comune di Rimini fra la strada Abissinia ed il Rio Melo (Porto di Riccione) a nord-est dell'attuale linea di delimitazione demaniale, la quale zona è sul terreno rappresentata dai capostabili VIII-7, VII 6, VI-5, V e IV e corrisponde in catasto alla particella 3361-parte, della Mappa di S. Lorenzo in Correggiano ed alle particelle 2225-parte, 2226-parte, 2229-parte, 2230-parte, 2233-parte, 2234-parte, della Mappa di Riccione ed attraversa le località Abissinia, Terzo Marina, Torre Tcinità e S. Lorenzino.

II. Il presente contratto di compra-vendita viene fatto ed accettato sotto l'osservanza dei patti e condizioni seguenti:

a) Il prezzo della compra-vendita è stato stabilito in lire settantacinquemila (L. 75,000), che il cav. Camillo Duprè, nella sua spiegata qualità di rappresentante il comune di Rimini, ed esclusivamente come tale, acquirente per sè e i suoi successori nella qualità medesima, si obbliga di pagare in trenta (30) annualità di lire duemilacinquecento (L. 2500) ciascuna, facendo il primo pagamento alla scadenza di un anno dalla data del presente contratto ed obbligandosi di corrispondere sulla somma capitale gli interessi del quattro per cento (4%) ad anno in via scalare a partire da oggi e pagabili insieme alla rata di prezzo.

b) A garantire l'Amministrazione del demanio dello Stato del ricupero di quel suo credito, il sig. cav. Camillo Duprè nei nomi ed in nome del comune di Rimini acconsente che sui beni acquistati col presente contratto venga iscritta ipoteca a carico del comune medesimo per la somma di lire settantacinquemila (lire 75,000) in capitale, oltre quella di lire seimila (L. 6000) per un triennio di interessi e di lire duemila (L. 2000) per spese eventuali.

c) La validità del presente contratto è subordinata, fra l'altro, alla condizione che il comune acquirente costruisca sulla zona acquistata la strada litoranea della larghezza non minore di metri dodici (m. 12) e le traverse o sbocchi a mare e relativi manufatti, entro il termine di otto (8) anni dalla data dell'approvazione del presente contratto, in difetto di che questo si intenderà rescisso.

d) Qualora il comune volesse costruire detta strada litoranea di una larghezza maggiore di metri dodici dovrà pagare al demanio la maggior superficie, che dovrebbe occupare nelle zone riservate per le espansioni dei corsi d'acqua, in ragione di lire 0.2341 al metro quadrato, e per l'attraversamento di detti corsi d'acqua dovrà presentare i relativi progetti da approvarsi a termini di legge,

e) La consegna della zona di arenili sopra descritti sarà fatta al Comune acquirente, dopo l'approvazione del presente contratto, coll'intervento del rappresentante l'Amministrazione demaniale, la quale procederà - in contraddittorio dello stesso acquirente - alla collocazione dei termini per la demarcazione stabile dell'area ceduta; e di tale consegna ed apposizione di termini verrà redatto analogo processo verbale.

f) I cippi da impiantarsi al termine dell'area che si cede saranno collocati a tutti i vertici della poligonale che racchiude l'area stessa; e si calcola che potranno occorrerne circa settanta (70); essi avranno la stessa forma, dimensione e lavorazione degli esistenti sulla linea di confinazione demaniale e verranno colle medesime norme e cautele collocati.

III. Ove dalla misurazione avesse a risultare una superficie di arenile maggiore di quella suindicata di mq. 320,400, il comune di Rimini sarà tenuto a pagare al Demanio dello Stato,

entro dieci (10) giorni dall'avuta consegna, la somma corrispondente alla maggiore estensione in ragione di lire zero e duemilatrecentoquarantun decimillesimi (L. 0.2341) al metro quadrato.

IV. Dovranno dal comune acquirente essere rispettati i passaggi a mare in corrispondenza ai corsi d'acqua ed alle strade pubbliche e private, risultanti da tipo che verrà compilato.

V. La vendita è inoltre vincolata alle condizioni generali contenute nel Capitolato mod. 126, per la vendita dei beni demaniali, in quanto specialmente riguardano lo stato, forma e libertà dello stabile venduto e la garanzia della evizione e particolarmente quanto si trova espresso negli articoli seguenti:

a) Lo stabile si vende nello stato in cui si trova e come è posseduto dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti che non apparenti, benchè non indicate nel presente contratto e con tutti i pesi che vi fossero inerenti;

b) Lo Stato non assume altra obbligazione o garanzia se non pel fatto di sofferta evizione nel qual caso il compenso spettante al comune acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alla finanza e delle spese del contratto di acquisto, ovvero al rimborso di quella somma effettivamente pagata dall'acquirente per la patita evizione;

c) Ove la evizione fosse parziale, l'acquirente non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese di contratto corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore ed accessorio compenso.

VI. Le spese del presente contratto e sue consequenziali, niuna esclusa ed eccettuata e pertanto anche quelle della consegna e confinazione e demarcazione della zona di arenile ceduta, fanno esclusivo carico al comune acquirente.

VII. Il presente contratto, per la sua validità, è subordinato all'approvazione legislativa.

Di questo atto, da me personalmente redatto e composto di due fogli scritti nelle prime sei pagine, e degli insertivi documenti alligati A, B e C, ho - alla presenza dei sunnominati testimoni - data lettura ad alta ed intelligibile

voce alle parti, che hanno dichiarato di pienamente confermarli e che qui si sottoscrivono insieme ai testimoni ed a me segretario rogante.

CARLO MONTIPÒ, *intendente*.

CAMILLO DUPRÈ.

ERNESTO MAURI, *teste*.

LEOPOLDO REGNOLI, *teste*.

Il Segretario Delegato

ODONE BRUNELLI.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione della gestione diretta del servizio del casermaggio della Regia guardia di finanza » (N. 861).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « Assunzione della gestione diretta del servizio del casermaggio della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 861).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1908, la gestione del servizio di casermaggio per la Regia Guardia di finanza, sarà assunta in economia dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,000,000 da erogarsi, in parte, per l'acquisto del materiale di casermaggio per la Regia Guardia di finanza di proprietà dell'impresa assuntrice del detto servizio, in dipendenza del contratto 24 novembre 1897, e in parte per provvedere al completamento del materiale medesimo.

La detta somma sarà iscritta nella parte

straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per un milione in ciascuno dei due esercizi 1907-908 e 1908-909.

(Approvato).

Art. 3.

A partire dall'esercizio 1908-909 la dotazione del capitolo « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la Guardia di finanza » del bilancio del Ministero delle finanze sarà diminuita della somma di lire 400,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concessione e costruzione di ferrovie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mezzanotte della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Avverto che questo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di giovedì 2 luglio.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per:

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.

Prego il Senato di voler accordare l'urgenza a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge.

Per questo disegno di legge è domandata l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza è accordata.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1908

Il disegno di legge sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare la esecuzione delle volture negli antichi catasti» (N. 859).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare la esecuzione delle volture negli antichi catasti».

Leggo l'art. unico:

Articolo unico.

Coloro che non sono regolarmente intestati negli antichi catasti, per omesse volture, dipendenti da atti di trasferimento anteriori al 1° luglio 1907, possono ottenere le volture mediante la domanda regolarmente documentata relativa all'ultimo trasferimento, senza pagamento, in quanto non siano già stati riscossi, dei diritti relativi ai passaggi intermedi.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. L'Ufficio centrale, mentre raccomanda al Senato l'approvazione di questa legge, ha richiamato l'attenzione del ministro affinché dagli Uffici del registro siano fatte esattamente osservare le prescrizioni della legge del 1895, che loro impone di trasmettere agli uffici incaricati della conservazione del catasto le domande di voltura, che debbono esser fatte contemporaneamente alla presentazione degli atti di trasferimenti di proprietà.

Confido quindi che il signor ministro delle finanze vorrà tenere nella debita considerazione questa raccomandazione.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. L'onor. Borgatta allude al ricevitore del Registro di Acqui...

BORGATTA, *relatore*. È uno di quelli.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Posso assicurarlo che la Direzione generale del Demanio si è occupata delle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale, ed ha richiamato l'attenzione del-

l'Intendenza di finanza di Alessandria su questa questione.

Credo che pochi ricevitori del Registro si trovino nelle condizioni di cose lamentate. Ad ogni modo, ripeto, la Direzione generale competente ha richiamato l'attenzione dell'Intendente di finanza di Alessandria su l'inconveniente lamentato dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Ringrazio l'onor. signor ministro delle assicurazioni che mi ha voluto dare; io ho accennato, sì, ad un caso che conosco più direttamente, ma i colleghi dell'Ufficio centrale mi dicono che nelle loro provincie accade lo stesso inconveniente, e il senatore Visocchi dice che la stessa cosa si verifica in provincia di Caserta; non si tratta dunque di un fatto isolato, e importa troppo alla conservazione dei catasti che quella prescrizione sia osservata, per cui non dubito che il signor ministro darà le opportune disposizioni.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Per ogni eventualità, richiamerò l'attenzione di tutti gli Intendenti di finanza su questo argomento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa, e il disegno di legge, che è di un solo articolo, sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo» (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1910 il termine stabilito dall'art. 97 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con Regio

decreto 9 ottobre 1900, n. 373, per la presentazione al cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, in quelle di nuovo tipo coll'interesse annuo del 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MARTUSCELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTUSCELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale, nell'esaminare questo progetto di legge, si è fermato sopra una disposizione del decreto del 1897, colla quale fu ordinata la conversione delle cartelle fondiariae del Banco di Napoli dal 5 per cento lordo al 3.50 netto; e si prescrisse ai portatori delle vecchie cartelle di presentarle al cambio in cartelle del nuovo tipo entro dieci anni, sotto pena della prescrizione del credito a favore dell'azienda fondiaria nel caso che questa presentazione non fosse avvenuta nel termine stabilito.

L'onor. ministro del tesoro giustamente con questo disegno di legge proroga di due anni quel termine; però l'Ufficio centrale non ha tralasciato di osservare che c'è sempre la possibilità di qualche possessore di vecchie cartelle ritardatario a presentarle al cambio anche dopo questa proroga; ad ogni modo si è fermato sull'ingiustizia originaria di comminare la prescrizione del credito per l'inadempimento di una disposizione d'ordine amministrativo. Ecco perchè, pure proponendo l'approvazione del disegno di legge, ha rivolto una raccomandazione al ministro del tesoro acciocchè studii la questione, se convenga mantenere quella prescrizione che per sè stessa non si giustifica, una prescrizione breve tra le altre cose, contro coloro che per avventura non presentassero, anche durante questa proroga, le loro cartelle per il cambio con cartelle del nuovo tipo. Mi auguro che il ministro voglia accogliere la raccomandazione dell'Ufficio centrale e a suo tempo studiare la questione e proporre i provvedimenti che crederà del caso.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io devo prima di tutto ringraziare l'Ufficio centrale, e l'onorevole suo relatore, dell'autorevole appoggio dato a questo progetto di legge. Quanto alla raccomandazione dell'Ufficio centrale, l'on. senatore Martuscelli vorrà riconoscere come non sia lecito a me dare una risposta precisa e definitiva. La raccomandazione concerne un punto molto delicato, quello della prescrizione; si tratta di vedere se e come convenga revocare o modificare la relativa disposizione della legge vigente. Io devo limitarmi a prendere impegno che studierò diligentemente la questione; il tempo non manca, poichè al cambio delle cartelle sono concessi altri due anni, cioè fino al 31 luglio 1910; nè mancherà il buon volere, in me o in chi, si troverà al mio posto. E quindi prego il chiarissimo relatore dell'Ufficio centrale, a voler prendere atto di questa schietta dichiarazione.

MARTUSCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI, *relatore*. Non mi resta che ringraziare l'onor. ministro del tesoro di avere accolto la raccomandazione dell'Ufficio centrale nel senso di studiare la questione e proporre i provvedimenti necessari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 27 giugno 1903, n. 242, sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti » (N. 850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 27 giugno 1903, n. 242 sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902,

n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1909.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai » (N. 828).

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario* legge:

(V. Stampato N. 828).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa annua di lire 80,000, da inserirsi nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1908-909, per dare esecuzione alla Convenzione approvata colla legge 29 settembre 1904, n. 572, estendendo il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla Convenzione anzidetta, il Governo del Re si servirà del personale a sua disposizione, incaricherà quello delle Associazioni contro gl'infortuni e provvederà anche con personale provvisorio, in quanto ciò sia necessario.

Il ministro di agricoltura, industria e com-

mercio presenterà al Parlamento, per ogni esercizio, una relazione sull'impiego dei fondi accordati.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta: « Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 868).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ai ruoli organici delle carriere tecniche dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sono aggiunti i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge, la quale avrà effetto col 1° luglio 1908.

Fatta eccezione per i due posti di ispettore generale, tutti gli altri posti indicati nella tabella predetta saranno conferiti per concorso colle norme che verranno stabilite per decreto Reale in esecuzione della presente legge.

L'aumento di lire 1000 allo stipendio assegnato agli ispettori generali rispetto a quello presentemente annesso ai posti di tal grado, sarà concesso per metà a partire dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909.

(Approvato).

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Non voglio lasciar passare la discussione di questo disegno di legge senza congratularmi con l'onor. ministro di agricoltura che l'ha presentato; perchè è una legge di buon augurio, è una legge che con la spesa

di 60,000 lire sviluppa l'organico e le funzioni del Ministero dell'agricoltura che ha tanta importanza. Questo sviluppo lo renderà pari al suo compito e allo sviluppo delle industrie e della ricchezza della nazione. E per questo dico che è di buon augurio.

Per dimostrare poi con quanta attenzione e con quanto interesse noi seguiamo l'attività intelligentissima del signor ministro di agricoltura, industria e commercio, farò brevissime osservazioni alla tabella, non per ostacolarla: ma soltanto per rilevare come nel regolamento i concetti della legge potranno essere meglio svolti. Trovo che nella tabella v'è una lacuna, non si provvede con nuovi ispettori o con ispettori speciali alla statistica agraria.

Il ministro non ha dimenticato questo ramo importante, anzi ha promosso il censimento del bestiame; ha chiamato un valente economista a fare un piano di progetto per il catasto e la statistica agraria. Però, qualunque sia il sistema da adottarsi, certo è che senza l'azione di organismi locali e speciali sul luogo, la statistica agraria non potrà mai attuarsi completamente ed esattamente. Dunque la necessità di un ispettore che ecciti, che consigli, che promuova i lavori statistici nella periferia dello Stato e coordini l'azione del Ministero. È per questo che io avrei desiderato che fra gl'ispettori di nuova nomina ve ne fosse uno per la statistica, mi pareva che questi potesse sostituire uno di quelli stabiliti per il servizio idraulico.

Riunendo l'ispezione del servizio idrografico e idrologico non ne sarebbe venuto danno, ed uno di quegli ispettori poteva benissimo portarsi all'ultimo gruppo cioè all'ispezione generale del Credito e della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni speciali ed applicarsi alla statistica.

Dopo queste brevi osservazioni, io mi servirò della parola che ho, per fare una raccomandazione all'onorevole ministro, quantunque riconosca di uscire un po' dal tema specifico della legge: rimanendo però sul terreno dei provvedimenti tecnici.

La raccomandazione che faccio riguarda un gruppo d'insegnanti, i quali non sono stati considerati nella legge sullo stato economico degl'impiegati: questo gruppo è quello degli oleifici sperimentali, delle cantine sperimentali

ed anche delle cattedre enologiche. È un gruppo d'insegnanti benemeriti, i quali sono remunerati modestamente, perchè hanno incominciato la loro carriera a 2400 e sono arrivati a 3000, e sono ancora nella condizione poco favorevole di aver incominciato il servizio da pochi anni e così hanno al più dieci anni di servizio, e quindi non godono dei vantaggi di cui godono altri insegnanti con maggior numero di anni di anzianità per gli effetti della pensione. Questi insegnanti sono quelli che con metodi sperimentali, con azione continua e perspicace, diffondono veramente le cognizioni pratiche ed io li raccomando al ministro d'agricoltura. Per parte mia posso parlare con cognizione di causa del direttore dell'oleificio sperimentale di Spoleto che è veramente dotto ed instancabile nel suo Ministero. Questi fu ammesso a 2400 lire ed è arrivato a 3000.

È necessario che questi benemeriti insegnanti non cadano nello scoraggiamento e spero che il ministro di agricoltura mi assicuri che anche a questi sarà provveduto. Con questo disegno di legge noi abbiamo provveduto allo stato maggiore dell'esercito agrario: pensiamo anche agli ufficiali subalterni ed ai militi valorosi che sono degni di tutta la nostra considerazione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà, per incominciare dall'argomento che lo stesso onorevole senatore Manassei ha riconosciuto essere estraneo al disegno di legge, non ho difficoltà a dichiarare che mi stanno a cuore le sorti degli insegnanti, dei quali egli giustamente ha ricordato le benemeritenze ed i servigi. In quanto potrà dipendere da me mi studierò di migliorarne le condizioni economiche.

L'onor. Manassei sa che io ho promesso, anzi è già pronto, di accordo col ministro del tesoro, e solamente deve essere deliberato in Consiglio dei ministri, il disegno di legge per il miglioramento economico degli insegnanti delle nostre scuole pratiche e speciali di agricoltura. E spero di presentarlo alla ripresa dei lavori parlamentari. Non meno desidero che favorevoli condizioni, soprattutto di finanza, mi rendano facile di provvedere a quanti nelle istituzioni dipendenti dal mio Mi-

nistero, lavorano con zelo operoso a vantaggio dell'agricoltura.

Ed ora vengo al disegno di legge. Anzitutto ringrazio l'onorevole Manassei di aver voluto unire la sua autorevole parola a quella dei molti che hanno riconosciuto la opportunità di una riforma che dia al Ministero di agricoltura gli organi indispensabili per spiegare con maggiore sicurezza ed efficacia la sua azione a vantaggio dell'economia nazionale.

L'ordinamento dell'Amministrazione è tale che spesso non dà modo di mettere a capo di servizi, i quali domandano competenze tecniche speciali, persone che le posseggano. È noto che per alcuni di essi l'organico è molto deficiente. Ciò fu posto in evidenza dalle relazioni ministeriali e parlamentari che illustrano il disegno di legge e non occorre ripeterlo ora. Le stesse relazioni poi avvertono che il nuovo organico non è che un primo passo nella via di un più largo e razionale assetto. È l'inizio di un indirizzo reclamato dai mutati bisogni dell'economia nazionale. Intanto si provvede ai servizi più manchevoli secondo apparisce dalla pianta organica. Ricordo tra essi il servizio idraulico ed idrologico, il quale ora è disimpegnato pressochè interamente da un solo funzionario.

Dal suo ufficio, come dissi altra volta, sono usciti i volumi della carta idrografica; lavoro pregevole sotto ogni aspetto. Ma certo non è questo il solo lavoro che deve compiere un ufficio la cui somma importanza è di indiscutibile evidenza.

Nè minore è la necessità di sistemare l'Ispettorato dei demani e degli usi civici.

Il Senato non ignora quanto importi che l'azione del Ministero sia continua negli affari dei demani comunali sia per la tutela dei diritti delle popolazioni, sia per evitare o risolvere con equità e pacificamente i frequenti conflitti. A questo intento occorrono funzionari esperti, prudenti che accoppiino alla cultura giuridica economica cognizioni speciali e conoscenza delle questioni demaniali. Finora mi valsi, per concessione cortese del collega di grazia e giustizia, dell'opera di funzionari giudiziari in missione. Ma non riesce sempre facile distrarli dagli uffici giudiziari ed è certo più utile un servizio speciale di ispettori quale è oggi proposto. Non parlo, per brevità, del servizio zootecnico e di altri dei quali non si poteva

più oltre ritardare un migliore ordinamento. Ma, ripeto, questo non è che un primo passo nella iniziata necessaria trasformazione, soprattutto perchè si dia alle funzioni tecniche la parte che loro spetta senza pregiudicare in nulla la carriera amministrativa.

Infatti funzionari si trovano spesso in condizioni di non poter aspirare a una promozione e il Ministero è costretto a non darla quando si tratta di un ufficio che richiede competenza e cognizioni tecniche speciali. E quindi o si sacrificano l'anzianità ed il merito, o ne paga le spese il servizio.

L'onorevole Manassei lamenta che non siasi pensato a un Ispettorato per la statistica agraria. Non faccio previsioni per l'avvenire, oggi non è necessario e di certo nemmeno occorre. Il Senato sa, poichè ha dato la sua approvazione alle proposte per ordinare le statistiche agrarie, che esse sono appena incominciate. Io ho potuto iniziare il primo esperimento del sistema per cui mi vennero forniti i mezzi; sistema approvato da uomini competenti dei quali, poichè lo veggo qui, ricordo l'onor. Bodio.

L'esperimento è avviato in quindici provincie e nelle tre nelle quali la statistica potè essere compiuta i risultati furono soddisfacentissimi. Con l'ultimo progetto di legge approvato dal Parlamento si è provveduto che essa sia attuata in tutte le altre provincie del Regno. Quando avremo fatto l'impianto della statistica agraria in tutte le provincie, si provvederà pure al servizio speciale cui ha alluso il senatore Manassei, e si vedrà se occorrerà un Ispettorato. Ad ogni modo, io terrò conto della raccomandazione fatta dal senatore Manassei a momento opportuno. Questo solo io posso dire, che dedico tutto il massimo buon volere, perchè il Ministero di agricoltura renda al Paese i servizi che ha diritto di pretendere ed ottenere da esso.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Ho chiesto la parola solo per ringraziare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio delle dichiarazioni che si è compiaciuto di farmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1°. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-909 le variazioni dipendenti dalla presente legge ed a stabilire con regolamento le norme organiche di funzionamento dei nuovi servizi con essa istituiti.

A decorrere dall'esercizio 1908-909 la dotazione annua del capitolo per i compensi dei lavori straordinari iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà ridotta di lire 63,000.

(Approvato).

Art. 3.

È soppresso nell'attuale ruolo del personale dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione il posto di ispettore capo; ed è istituito in suo luogo e collo stesso stipendio un posto di ispettore superiore nell'Ispettorato

generale « Acque, foreste, bonificamenti e demani ».

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla unificazione dei ruoli organici delle carriere tecniche del Ministero di agricoltura, industria e commercio, compresi i posti e gli ispettorati creati dalla presente legge, e di determinare le condizioni di carriera nel ruolo unico in relazione ai bisogni dei vari servizi tecnici.

Gli ispettori dell'industria e dell'insegnamento professionale, secondo la tabella stabilita con Regio decreto 19 marzo 1908, n. 185, formano un ruolo unico, assumendo il titolo e le funzioni d'ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale.

Uno degli ispettori di prima nomina ha residenza in uno dei capoluoghi delle tre provincie di Calabria.

TABELLA.

**Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero di agricoltura,
industria e commercio.**

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

1 Ispettore generale delle industrie agrarie	L.	9,000
1 Ispettore superiore della viticoltura e malattia delle piante	»	8,000

ISPETTORATO DEI SERVIZI ZOOTECNICI, DELLA PESCA E DELLA CACCIA.

1 Ispettore generale dei servizi zootecnici	L.	9,000
1 Ispettore	»	6,000

ISPETTORATO GENERALE « ACQUE, FORESTE, BONIFICAMENTI, DEMANI ».

1 Ispettore capo dei demani comunali ed usi civici.	L.	6,000
1 Ispettore	»	5,000
2 Ispettori	»	di 2 ^a classe a lire 4,000
		» 8,000

SERVIZIO IDRAULICO.

1 Ispettore capo del servizio idraulico	L.	6,000
1 Ispettore del servizio idrografico	»	4,000
1 Ispettore del servizio idrologico	»	3,500
1 Assistente per la carta idrografica	»	3,000
1 Assistente di 2 ^a classe	»	2,500
1 Assistente di 3 ^a classe	»	2,000

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

*Servizio d'ispezione per l'industria e per il commercio
e pesi e misure*

1 Ispettore superiore dell'industria e commercio	L.	8,000
1 Ispettore	»	a lire 6,000.
		» 6,000
2 Ispettori	»	a lire 5,000.
		» 10,000
1 Ispettore	»	a lire 4,000.
		» 4,000

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA

DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI.

2 Ispettori di 2 ^a classe a lire 4,000	L.	8,000
2 Ispettori a lire 5,000	»	10,000

BIBLIOTECA.

1 Bibliotecario	»	5,000
<u>24</u> posti.	Spesa . . . L.	<u>123,000</u>

ANNARATONE, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE, *relatore*. Ho chiesto la parola prima che si voti questo articolo ultimo per aver modo di compiere, a proposito dell'articolo primo già votato, un incarico speciale che mi è stato commesso dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, approvando completamente le ragioni che consigliarono al Governo la presentazione di questo disegno di legge, si è soffermato sulla disposizione dell'articolo primo che stabilisce di porre a concorso 22 dei 24 posti nuovi istituiti nella carriera dei servizi tecnici nel Ministero di agricoltura.

L'Ufficio centrale approva e fa plauso al concetto del concorso, però, riflettendo come al Ministero attuale di agricoltura, già appartengono funzionari che per la cultura, per titoli, per servizi prestati, e per esperienza dimostrata nell'adempimento degli obblighi inerenti al loro ufficio, hanno dato prova di possedere la capacità tecnico-amministrativa richiesta negli uffici speciali che verrebbero istituiti con questo nuovo disegno di legge, mi ha incaricato di pregare l'onor. ministro, di vedere se non sia possibile che il primo concorso, se non per tutti, per una parte almeno dei posti superiori, venga aperto fra il personale dipendente dal Ministero di agricoltura. Questa è la preghiera che a nome dell'Ufficio centrale io dovevo rivolgere all'onor. ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Senato ha udito quali sono le ragioni e quale lo scopo che rendono necessario il proposto organico tecnico. E appunto per aver la sicurezza che il personale cui devono essere affidati i singoli uffici tecnici offrano le necessarie garanzie di aver la coltura e la capacità necessarie a disimpegnarli bene si è stabilita la norma del concorso. È un organico fatto per il servizio, non per le persone. Quindi non posso assumere alcun impegno a questo riguardo. Ad ogni modo io vedrò nello stabilire le norme per il concorso se ed in quanto si possa tener conto della raccomandazione dell'onorevole senatore Annaratone fatta a nome dell'Ufficio centrale, ma, ripeto, non posso dimenticare che l'organico ha lo scopo

principale di migliorare i servizi tecnici del Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4 ed ultimo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese straordinarie delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiore spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1908

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 496, per le spese militari fino al 30 giugno 1910:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi del R. esercito:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216 e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

Proroga al 30 giugno 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 368, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Esecuzione dell'atto addizionale alla convenzione internazionale del 5 marzo 1902 sul regime degli zuccheri, stipulato fra l'Italia ed altri Stati e firmato a Bruxelles il 28 agosto 1907, nonchè del protocollo di adesione della Russia a detta convenzione, in data Bruxelles 19 dicembre 1907:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Senatori votanti	90
Favorevoli	71
Contrari	19

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 878);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 905).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1907-908 durante le vacanze parlamentari dal 4 aprile al 12 maggio 1908:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908 per le spese della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia:

Senatori votanti	87
Favorevoli	80
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga della tombola telegrafica a favore degli Istituti ospedalieri di Cagliari:

Senatori votanti	87
Favorevoli	67
Contrari	20

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie:

Senatori votanti	86
Favorevoli	68
Contrari	18

Il Senato approva.

Vendita di terreni arenili demaniali al comune di Rimini pel prezzo di lire 75,000:

Senatori votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

Il Senato approva.

Assunzione della gestione diretta del servizio pel casermaggio della Regia guardia di finanza:

Senatori votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle volture negli antichi catasti:

Senatori votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

Il Senato approva.

Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo:

Senatori votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga del termine assegnato dalla legge 27 giugno 1903, n. 242, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti:

Senatori votanti	85
Favorevoli	76
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai:

Senatori votanti	87
Favorevoli	78
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

Senatori votanti	85
Favorevoli	76
Contrari	9

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esecuzione della Convenzione 9 dicembre 1907, per la creazione di un Ufficio internazionale d'igiene pubblica (N. 858);

Aggregazione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate (N. 847);

Erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari alla Cassa depositi e prestiti, secondo l'articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407 (N. 836);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari (N. 876);

Concessione di una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale in Nicotera (N. 834);

Retrocessione agli espropriati, od ai loro eredi, dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta (N. 819);

Autorizzazione della spesa di lire 70,000 per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari, delle successioni e per l'ampliamento dell'ufficio del bollo e per la conservatoria delle ipoteche in Milano (N. 895);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione me-

desimo 1908-909. Disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico (N. 896);

Provvedimenti per il Real Corpo delle miniere (N. 880).

Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise (N. 791);

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, e assegnazione di lire 2,000,000 per altre spese straordinarie del Ministero della marina (N. 882);

Modificazioni alle vigenti leggi di leva marittima (N. 892);

Miglioramenti economici pel personale civile tecnico della Regia marina (N. 872);

Miglioramenti ai contabili, al personale subalterno dei guardiani di magazzino e ai disegnatori della Regia marina (N. 881);

Autorizzazione di spese per opere pubbliche; trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 e saldo di spese residue degli esercizi precedenti (N. 890);

Divieto di fabbricazione, emissione e circolazione di stampe o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banche o di Stato (N. 875);

Modificazioni ai ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione, e istituzioni degl'ispettori superiori delle gabelle (N. 889);

Spesa straordinaria di lire 80,000 per ultimare i lavori della fotografia della volta celeste, affidati al R. osservatorio di Catania (N. 891);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 897);

Separazione del comune di San Nicola la Strada dal mandamento di Marcianise ed aggregazione al mandamento di Caserta (N. 333).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1908 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche